



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 38  
DEL 06.04.2017

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

**OGGETTO : INDIVIDUAZIONE AREA PER INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.**

L'anno *duemiladiciassette*, addì *sei* del mese di *aprile* alle ore *16,30* nella sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati per oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

			Presenti	Assenti
1	DELCONTI Giovanni	Sindaco	X	
2	LUONGO Pierpaolo	Assessore – Vicesindaco	-	X
3	PIAZZA Walter	Assessore	-	X
4	GAVINELLI Roberta	Assessore esterno	X	-
5	MIGLIO Roberta	Assessore esterno	X	-
		Totale	3	2

Assiste all'adunanza il *Segretario Comunale Dott.ssa GIUNTINI Francesca* che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. DELCONTI Giovanni, nella sua qualità di Sindaco, assume la *Presidenza* e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AREA PER INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- La Legge 18.03.1968, n. 337 disciplina gli spettacoli viaggianti, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili all'aperto o al chiuso ovvero parchi permanenti anche se in maniera stabile; l'art. 4 in particolare prevede che con apposito decreto ministeriale vengano stabilite un elenco delle attività rientranti nella normativa e le particolarità tecnico-descrittive e caratteristiche funzionali delle strutture ed attrazioni utilizzate;
- Il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 11 maggio 2009 dispone l'inserimento nell'elenco delle attrazioni assoggettate alla citata normativa anche delle attrezzature comunemente denominate "giochi gonfiabili";
- Il Decreto del Ministero dell'Interno 18 maggio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2007, ha fissato nuovi requisiti da osservare, ai fini della sicurezza, per le attività dello spettacolo viaggiante come individuate dalla legge 18 marzo 1968, n. 337, imponendo la registrazione e l'attribuzione di un codice identificativo alle attività dello spettacolo viaggiante;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 9 della legge 18.03.1968, n. 337, le Amministrazioni devono stabilire annualmente le aree disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento in generale;
- le modalità di concessione delle aree devono essere determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali ai sensi della L. 337/1968;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28.11.2002 con la quale é stato approvato il "Regolamento per la concessione di aree per l'installazione dei circhi e delle attività dello spettacolo viaggiante" nel quale, all'art. 5, veniva individuata l'area comunale attrezzata di via Bornago da destinare all'esercizio delle attività in argomento nonché disciplinata le modalità di concessione della stessa;

Considerato che la suddetta area non risulta essere più idonea in quanto sulla stessa é stato realizzato un capannone destinato all'Associazione A.I.B. Di Bellinzago Novarese;

Ritenuto, dopo aver preso in considerazione tutte le varie possibilità, di poter individuare in alternativa all'area di Via Bornago, l'area nord - est di Piazza Gattorno per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto del Ministero 18.05.2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante";
- la legge 18 marzo 1968, n. 337;

- il Regolamento di esecuzione del TULPS del 6 maggio 1940, n. 635;

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione;

Con votazione palese unanime;

## **DELIBERA**

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti:

1. Di destinare, in via sperimentale, l'area nord - est ubicata in Piazza Gattorno per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante;
2. Di dare atto che l'area individuata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28.11.2002 non risulta più idonea alla installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante;
3. Di dare atto, altresì, che nessun onere grava sull'ente in conseguenza dell'adozione del presente atto.

Successivamente, stante l'urgenza a provvedere

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Con votazione palese unanime

## **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267-.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

F.to Dott. DELCONTI Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa GIUNTINI Francesca

\*\*\*\*\*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

Si certifica che, copia del presente verbale, viene pubblicata il **11.04.2017** all'Albo Pretorio On-Line ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente ne viene data comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del medesimo D. Lgs.

Dalla residenza municipale, **11.04.2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott..ssa Francesca GIUNTINI

\*\*\*\*\*